

18/05/2006 - L'energia da pannelli solari produce reddito agrario

La produzione di energia calorica e quella elettrica da fonti rinnovabili fotovoltaiche (sfruttamento dell'illuminazione con pannelli solari), rientra fra le attività agricole; l'allargamento al calore e l'utilizzo dei pannelli solari è contenuto nell'articolo 2 quater del decreto legge n. 2/06, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81, in vigore dal giorno successivo. Il legislatore continua pertanto a dimostrare grande interesse alla produzione di energia alternativa, classificandola tra le attività agricole con i conseguenti vantaggi, soprattutto in materia di imposizione diretta. La nuova norma integra la disposizione contenuta nel comma 423 della legge n. 266/05 (Finanziaria 2006) la quale prevede che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Se da un lato il dato letterale della norma è ineccepibile sulla classificazione agricola della produzione di energia, risulta meno agevole stabilire a quale tipo di attività connessa appartenga. Il terzo comma dell'articolo 2135 classifica le attività connesse nelle seguenti due categorie:

manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento;
fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.